

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca»

[COM(2015) 669 final — 2015/0308 (COD)]

alla

«Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Europa»

[COM(2015) 673 final]

e alla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio»

[COM(2015) 671 final — 2015/0310 (COD)]

(2016/C 303/15)

Relatore: Giuseppe IULIANO

Correlatore: Cristian PÎRVULESCU

Il Parlamento europeo, in data 21 gennaio 2016, e il Consiglio, in data 4 febbraio 2016, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca

[COM(2015) 669 final — 2015/0308 (COD)]

alla

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Europa

[COM(2015) 673 final]

e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

[COM(2015) 671 final — 2015/0310 (COD)].

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 12 maggio 2016.

Alla sua 517^a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 maggio 2016 (seduta del 25 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli e 2 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia in linea generale le proposte di modifiche ai regolamenti che sono state avanzate dalla Commissione, ma formula alcune osservazioni.

1.2 La chiusura delle frontiere decisa da alcuni Stati membri sta mettendo seriamente in pericolo l'esercizio della libertà di circolazione. Le istituzioni europee devono garantire il funzionamento di Schengen. Nella sessione plenaria del 17 febbraio 2016 il CESE ha adottato un'importante risoluzione⁽¹⁾ a difesa dello spazio Schengen in cui ha chiesto perentoriamente al Consiglio e agli Stati membri di garantire l'esercizio della libertà di circolazione, oltre che il consolidamento e l'allargamento dello spazio Schengen.

1.3 Le regole di Schengen dovrebbero essere applicate nello stesso modo in tutti gli Stati membri e a questo fine sarà necessario adottare nuove misure che siano giuridicamente vincolanti. Il CESE non condivide tuttavia la proposta della Commissione tesa a istituire controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne di Schengen per i cittadini dell'UE, in quanto viene così limitato l'esercizio di una delle libertà fondamentali.

1.4 Per garantire un buon funzionamento di Schengen, l'UE e gli Stati membri devono condividere la gestione delle frontiere esterne, che sono le frontiere comuni. Il CESE è stata la prima istituzione a proporre la creazione di una guardia di frontiera europea.

1.5 La proposta tesa a rafforzare il mandato di Frontex, dotandolo di nuove attrezzature e di una riserva di rapido intervento formata da 1 500 agenti ed esperti, deve andare di pari passo sia con una maggiore trasparenza per quanto concerne la governance e l'operato della stessa Frontex, sia con l'obbligo per l'Agenzia di rendere maggiormente conto della sua attività (la cosiddetta «accountability»).

1.6 Bisogna migliorare la collaborazione tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali. L'Agenzia deve rafforzare il centro di analisi dei rischi e, a questo fine, potrà inviare ufficiali di collegamento negli Stati membri, oltre a disporre di un mandato per valutare la capacità operativa e le risorse. L'UE deve garantire che gli Stati membri collaboreranno alle operazioni che l'Agenzia conduce alle frontiere.

1.7 Il diritto dell'Agenzia a intervenire, anche quando uno Stato membro non ne faccia richiesta, costituisce la misura più delicata contenuta nella proposta della Commissione. Il CESE appoggia la proposta di conferire alla Commissione il potere di decidere in merito all'intervento dell'Agenzia alle frontiere esterne, ma solo per situazioni di emergenza e secondo una procedura trasparente che consenta di informare immediatamente i legislatori europei (il Parlamento europeo e il Consiglio).

1.8 Occorre migliorare il coordinamento tra le differenti agenzie e istituzioni competenti in materia di controllo delle frontiere, guardia costiera, sicurezza marittima, salvataggio in mare, dogane e pesca. Ciononostante, queste agenzie e istituzioni devono mantenere i rispettivi compiti istituzionali. Per tale motivo, il CESE propone che il regolamento faccia riferimento a una guardia di frontiera europea e che sia soppresso il termine «costiera»⁽²⁾.

1.9 Non bisogna «militarizzare» il controllo delle frontiere. La guardia di frontiera non deve essere un corpo militare, ma di polizia civile.

1.10 Se alle frontiere esterne, siano esse marittime o terrestri, ci sono persone che si trovano in una situazione che presenta rischi per la loro vita e sicurezza, il primo obbligo della guardia di frontiera e delle altre istituzioni che operano in quel luogo è di salvare e assistere in modo adeguato queste persone. Il CESE desidera ricordare che, in questi ultimi mesi, molte persone che erano sfollate a causa dei conflitti in paesi vicini sono morte sulle coste e alle frontiere europee senza che le autorità abbiano dato il via alle necessarie operazioni di salvataggio e protezione.

1.11 Il CESE ritiene che la proposta della Commissione volta a migliorare la gestione delle frontiere esterne debba essere adottata a complemento dell'introduzione di modifiche al sistema comune in materia di asilo. La crisi attuale è dovuta all'incapacità dell'UE di sviluppare un sistema comune di asilo e di concedere una protezione adeguata alle centinaia di migliaia di sfollati e di richiedenti asilo che arrivano alle nostre frontiere. Alcuni governi hanno respinto le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio volte a introdurre programmi di ricollocazione e reinsediamento, e si sono rifiutati di rispettare gli obblighi derivanti dal Trattato e dal diritto internazionale.

⁽¹⁾ GU C 133 del 14.4.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 177 del 18.5.2016, pag. 57.

1.12 Il CESE segnala che, in numerose occasioni, le autorità di frontiera non hanno rispettato il principio del «non respingimento» che è esplicitamente sancito dal diritto internazionale in materia di asilo e dal Trattato. Il Comitato propone che il nuovo sistema integrato di frontiere esterne stabilisca garanzie migliori per il rispetto dei diritti umani.

1.13 Allo scopo di collaborare con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera nella protezione dei diritti fondamentali, il CESE propone che un proprio rappresentante faccia parte del forum consultivo. Il Comitato propone inoltre che venga rafforzato il ruolo del responsabile dei diritti fondamentali affinché possa agire di sua iniziativa e mettere a punto il meccanismo di denuncia («complaint mechanism») proposto dal Mediatore europeo.

1.14 Il Comitato richiama l'attenzione sulla situazione di abbandono e sulla mancanza di protezione di cui patiscono attualmente le migliaia di minori non accompagnati, sfollati a causa delle guerre, che giungono sul territorio europeo, e raccomanda alla Commissione di attuare misure urgenti per la loro protezione.

2. Contesto

2.1 Il regolamento (CE) n. 2007/2004 ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex).

2.2 Il CESE ha elaborato un parere⁽³⁾ in cui ha appoggiato la costituzione di Frontex, ma ha ricordato al tempo stesso che alle frontiere bisogna rispettare il diritto d'asilo (principio di non respingimento) e va garantita la tutela dei diritti fondamentali.

2.3 Il regolamento (CE) n. 863/2007 ha poi istituito un meccanismo per la creazione di «squadre di intervento rapido alle frontiere» (RABIT) e ha modificato il regolamento (CE) n. 2007/2004 per quel che riguarda il suddetto meccanismo, disciplinando i compiti e le competenze degli agenti inviati. Grazie a questa modifica del regolamento, uno Stato membro ha la possibilità di chiedere, nel quadro dell'Agenzia, l'invio sul suo territorio di squadre di intervento rapido alle frontiere, composte da esperti di altri Stati membri opportunamente addestrati.

2.4 Il CESE ha elaborato un parere⁽⁴⁾ favorevole all'aggiornamento del regolamento, ma ha messo in rilievo la necessità di migliorare la protezione dei diritti umani e la tutela del diritto di asilo. Ha inoltre richiamato l'attenzione sul rischio di una «militarizzazione» dell'attività di sorveglianza e controllo delle frontiere esterne.

2.5 La direttiva 2008/115/CE, chiamata «direttiva rimpatri», stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, «nel rispetto dei diritti fondamentali ... compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo».

2.6 L'ultima modifica riguardante Frontex è stata apportata nell'ottobre 2011 e ha permesso di definire il controllo delle frontiere come una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri, dando avvio a una gestione integrata. Sono state così create squadre di guardie di frontiera europee, anche se spetta ancora allo Stato membro interessato rivolgersi all'Agenzia per chiedere assistenza. È stato altresì rafforzato il ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio ed è stato potenziato il mandato dell'Agenzia per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali.

3. Proposta della Commissione: una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione più efficiente delle frontiere esterne

3.1 La proposta della Commissione di creare una guardia costiera e di frontiera europea rientra tra le misure previste dall'agenda europea sulla migrazione volta a rafforzare la gestione e la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE, e costituisce una risposta alla necessità di rafforzare i controlli di sicurezza alle frontiere esterne dell'UE, conformemente a quanto richiesto dai ministri degli Interni il 20 novembre 2015⁽⁵⁾.

⁽³⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 162.

⁽⁵⁾ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/>

3.2 La guardia costiera e di frontiera europea sarà composta dall'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera, creata tra i ranghi di Frontex, e dalle autorità degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere, a cui continuerà a spettare la gestione quotidiana delle frontiere esterne.

3.3 La nuova guardia costiera e di frontiera europea sarà dotata di una squadra di riserva rapida formata da 1 500 agenti ed esperti, che potranno essere schierati in meno di tre giorni, e di un parco di attrezzature tecniche; le sarà assegnata una funzione di monitoraggio e sorveglianza, avrà il diritto di intervenire, si occuperà di vigilanza costiera, disporrà di un mandato per operare in paesi terzi, avrà il compito di garantire la sicurezza interna e assumerà un ruolo più importante nel quadro dei rimpatri. Un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio assicurerà un'accettazione maggiore — da parte dei paesi terzi — delle persone rimpatriate.

3.4 La Commissione europea ha proposto anche altre misure per gestire le frontiere esterne dell'UE e proteggere lo spazio Schengen senza frontiere interne. Per rafforzare ulteriormente la sicurezza dei cittadini europei, la Commissione propone di introdurre controlli sistematici — tramite la consultazione delle banche dati pertinenti — per tutte le persone che entrano o escono dallo spazio Schengen. Le proposte contribuiranno a gestire più efficacemente la migrazione, a rafforzare la sicurezza interna dell'UE e a salvaguardare il principio della libera circolazione delle persone.

3.5 La Commissione propone una modifica *ad hoc* del codice frontiere Schengen allo scopo di stabilire l'obbligatorietà dei controlli sistematici per i cittadini dell'UE, da realizzare mediante la consultazione di banche dati — come il sistema d'informazione Schengen, la banca dati sui documenti di viaggio rubati o smarriti di Interpol e i sistemi nazionali pertinenti — alle frontiere esterne, siano esse terrestri, marittime o aeree. La proposta ribadisce inoltre la necessità di verificare i dati biometrici nei passaporti dei cittadini dell'UE in caso di dubbi sull'autenticità del passaporto o sulla legittimità del titolare. Inoltre, i controlli saranno ormai obbligatori anche per uscire dall'Unione europea.

4. Osservazioni generali

4.1 Alla riunione del Forum europeo sulla migrazione⁽⁶⁾, tenutasi il 26 e 27 gennaio 2015, la società civile, convocata dalla Commissione e dal CESE, ha discusso con le istituzioni europee la questione dell'emergenza umanitaria nel Mediterraneo e il tema dell'arrivo dei flussi misti composti da migranti e richiedenti asilo. Sulla base delle conclusioni del Forum, la Commissione ha adottato una serie di iniziative volte a migliorare le politiche in materia di asilo e frontiere. Ciononostante, il Comitato si rammarica che il Consiglio non abbia tenuto conto delle suddette conclusioni. Molti degli attuali problemi avrebbero potuto essere evitati se le raccomandazioni del Forum fossero state attuate.

4.2 La crisi in atto mette in evidenza i limiti del modello di gestione delle frontiere esterne e l'inadeguatezza del mandato assegnato attualmente a Frontex. Il CESE ha proposto in vari pareri⁽⁷⁾ che l'UE consideri le frontiere esterne dello spazio Schengen come frontiere comuni e, quindi, che la responsabilità sia condivisa tra l'UE e gli Stati membri.

4.3 Il Comitato è stato la prima istituzione a proporre la creazione di una guardia di frontiera europea. Ha inoltre formulato proposte⁽⁸⁾ per la protezione dei diritti fondamentali nel quadro del controllo delle frontiere e della politica di rimpatrio.

4.4 Il CESE ritiene che le proposte della Commissione volte a migliorare la gestione delle frontiere esterne debbano essere adottate a complemento dell'introduzione di modifiche al sistema comune in materia di asilo. L'afflusso massiccio di sfollati alle frontiere esterne di alcuni paesi sta oltrepassando la capacità di intervento e mette in evidenza che il sistema di Dublino non serve per gestire l'arrivo in massa di sfollati e di richiedenti asilo. Le responsabilità devono essere condivise e assunte in modo solidale. Il CESE propone quanto segue:

⁽⁶⁾ <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-european-migration-forum-1>

⁽⁷⁾ GU C 451 del 16.12.2004, pag. 1; GU C 458 del 19.12.2014, pag. 7; GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 162.

⁽⁸⁾ GU C 128 del 18.5.2010, pag. 29.

4.4.1 L'UE deve dare attuazione al piano di ricollocazione di emergenza e al meccanismo di ricollocazione permanente, entrambi concordati in occasione del Consiglio europeo del 22 settembre 2015;

4.4.2 bisogna aumentare i programmi di reinsediamento per il trasferimento dei profughi dai territori oltre le frontiere dell'UE e il loro stabilimento nell'Unione, in cooperazione con i paesi terzi e l'UNHCR;

4.4.3 vanno attuati nuovi programmi di ricollocazione all'interno dell'UE, offrendo incentivi finanziari agli Stati membri che assumano un impegno a questo riguardo. Il meccanismo di ricollocazione deve essere permanente ed efficace e deve basarsi su un criterio di distribuzione.

4.4.4 Il CESE ha già segnalato in altre occasioni⁽⁹⁾ che il sistema di Dublino deve essere modificato e sostituito da un sistema improntato a una maggiore solidarietà all'interno dell'UE, che tenga conto della volontà dei richiedenti asilo e garantisca una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

4.5 La proposta della Commissione rafforza il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera nelle operazioni di rimpatrio. Il Comitato ricorda che:

4.5.1 il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere individuale e ogni persona interessata ha il diritto di presentare le sue argomentazioni di natura amministrativa e giuridica dinanzi alle autorità; e

4.5.2 la Carta vieta espressamente le espulsioni collettive e garantisce che nessuno potrà essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui corre un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (principio del non respingimento).

4.5.3 Il CESE ha avvertito⁽¹⁰⁾ che l'UE non deve considerare la Turchia un «paese sicuro» in materia di asilo; l'UNHCR e varie ONG hanno inoltre segnalato che il recente accordo tra l'UE e la Turchia non rispetta pienamente il diritto internazionale in materia di asilo, in quanto «i profughi hanno bisogno di essere protetti, non respinti»⁽¹¹⁾. Anche la decisione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di chiudere le frontiere ai profughi implica una violazione del diritto di asilo.

4.6 Per il CESE è un elemento positivo che, nella riforma del regolamento Frontex dell'ottobre 2011, siano stati istituiti un forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali; il CESE si compiace inoltre che nella nuova proposta di regolamento siano state prese in considerazione alcune proposte formulate dal Comitato stesso⁽¹²⁾ per la tutela dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.

5. Osservazioni specifiche

5.1 Il Comitato incoraggia sia l'approccio *integrato* che quello *preventivo*, attraverso cui si pone l'accento su un'analisi attenta dei dati relativi alla mobilità alle frontiere dell'Unione e sulla previsione di dove e quando le autorità nazionali potrebbero aver bisogno di assistenza. È inoltre necessario individuare una serie di orientamenti e indicatori che rispecchino in che misura viene data attuazione al complesso compito istituzionale di questo sistema integrato. L'esperienza accumulata dal sistema Schengen e le relative procedure di valutazione sono importanti per la costruzione di un meccanismo simile destinato a gestire le informazioni e le misure operative.

⁽⁹⁾ GU C 451 del 16.12.2014, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU C 71 del 24.2.2016, pag. 82.

⁽¹¹⁾ <https://www.unhcr.it/news/unhcr-su-accordo-ue-turchia-nellattuazione-devono-prevalere-le-garanzie-in-materia-di-asilo.html>

⁽¹²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 8.

5.2 Per quanto riguarda le decisioni vincolanti e il diritto dell'Agenzia di intervenire, il Comitato, se da un lato ne ravvisa la necessità, dall'altro ritiene che l'Unione debba utilizzare tutti i mezzi necessari per assicurarsi che gli Stati membri collaborino alle operazioni dell'Agenzia alle frontiere. Il CESE è d'accordo che la Commissione possa decidere in merito all'intervento dell'Agenzia alle frontiere esterne, ma solo in situazioni di emergenza e secondo una procedura trasparente che preveda che i legislatori europei (ossia, il Parlamento europeo e il Consiglio) vengano immediatamente informati. Si tratta di un aspetto essenziale per la riuscita dell'approccio integrato e coordinato in materia di gestione delle frontiere, che deve essere accompagnato da una maggiore trasparenza e dal rafforzamento della capacità di rendicontazione per quanto riguarda la governance e il proprio operato.

5.3 Il Comitato giudica necessario aumentare il livello di coordinamento tra le numerose agenzie che hanno competenze in materia di guardia costiera, controllo delle frontiere, dogane, sicurezza marittima, ricerca e soccorso in mare, protezione dell'ambiente e pesca. È possibile evitare le sovrapposizioni e si possono realizzare dei risparmi di spesa, almeno all'interno del bilancio dell'Unione. Ciononostante, queste agenzie e istituzioni devono mantenere pienamente il loro mandato e bisogna evitare il loro subordinamento a una sovrastruttura che abbia lo scopo di garantire la sicurezza.

5.4 La creazione di un corpo europeo di guardie di frontiera, formato da 1 500 esperti (polizia di frontiera), va accolta con favore. Le dimensioni di questo corpo possono essere modificate col tempo, in funzione delle necessità. La celerità con cui queste guardie di frontiera saranno inviate nelle zone di confine e le modalità di collaborazione tra questi agenti e i loro colleghi sono fattori importanti.

5.5 Un altro aspetto fondamentale dell'addestramento operativo è la formazione. Il Comitato ritiene che la formazione sia necessaria, sia per le guardie di frontiera del corpo europeo che per quelle degli Stati membri. L'Agenzia deve svolgere un ruolo attivo nella formazione e nello scambio di buone pratiche tra le guardie di frontiera di tutti gli Stati membri. Nello svolgimento dei programmi di formazione bisogna riservare un'attenzione particolare ai diritti fondamentali, in quanto le guardie di frontiera sono le prime persone con cui entrano in contatto i profughi e i migranti, la maggior parte dei quali si trovano in condizioni di grande vulnerabilità.

5.6 È da accogliere favorevolmente il coinvolgimento dell'Agenzia nelle operazioni di rimpatrio. Tenuto conto dell'attenzione che sarà riservata in futuro a questa politica, è possibile che le risorse dell'Agenzia dedicate a questo scopo siano insufficienti. È tuttavia necessario che nel testo della comunicazione e a livello operativo sia chiarito il modo in cui l'Agenzia sarà coinvolta nell'attività di rimpatrio, soprattutto quando agisce di sua iniziativa. L'Agenzia deve inoltre garantire che partecipa a operazioni di rimpatrio in cui sono rispettati i diritti fondamentali delle persone interessate ⁽¹³⁾.

5.7 L'Agenzia deve cooperare con tutte le autorità coinvolte, al fine di garantire che le persone rimpatriate godano di condizioni di accoglienza adeguate, anche per quanto riguarda la loro sicurezza. Il Comitato ritiene che il rispetto dei diritti umani costituisca una condizione preliminare per la firma di accordi di riammissione con paesi terzi, e disapprova che gli Stati membri o l'UE concludano intese in materia di rimpatrio con paesi che non hanno ratificato i principali strumenti internazionali per la tutela dei diritti dell'uomo oppure che hanno sistematicamente violato tali diritti ⁽¹⁴⁾.

5.8 La tutela dei diritti fondamentali deve costituire una priorità per l'Agenzia. I diritti fondamentali sono universali e non valgono soltanto per i cittadini dell'Unione. I richiedenti asilo e i migranti sono protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁵⁾. Più precisamente, al Comitato preme sia il rispetto dei diritti fondamentali nelle operazioni che si svolgono in paesi terzi che il rispetto del principio di non discriminazione nelle operazioni di controllo all'ingresso nell'Unione, è preoccupato per le espulsioni collettive e per il respingimento di migranti e richiedenti asilo verso paesi in cui i diritti umani sono violati, e si preoccupa inoltre per la protezione delle persone che si trovano in condizioni di grande vulnerabilità, come i minori non accompagnati e le donne.

⁽¹³⁾ L'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta espressamente le espulsioni collettive e stabilisce che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato quando vi sia il serio rischio che sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 8.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota a piè di pagina 8.

5.9 Per assicurare che la tutela dei diritti fondamentali goda dell'attenzione e del sostegno necessari, il Comitato offre il proprio sostegno all'Agenzia attraverso la propria partecipazione al forum consultivo sui diritti fondamentali. Il Comitato raccomanda, inoltre, che l'Agenzia permetta valutazioni indipendenti delle sue procedure e operazioni. Per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'Agenzia, il Comitato ritiene che la nomina di un responsabile dei diritti fondamentali possa essere sufficiente, purché questi disponga di un apparato di lavoro solido e di competenze e risorse ragguardevoli.

5.10 Il Comitato non solo accoglie con favore, ma ritiene altresì necessaria la creazione di un nuovo documento europeo di viaggio, destinato ai cittadini dei paesi terzi e utilizzato nelle operazioni per il loro rimpatrio.

5.11 Il Comitato ritiene che il codice Schengen possa essere modificato, ma bisogna impegnarsi affinché i controlli per i cittadini dell'Unione — sia per quelli all'interno dello spazio Schengen che per quelli che si trovano all'esterno di tale spazio — non incidano sulla loro mobilità, che rappresenta una delle loro libertà essenziali. Un'adozione generalizzata di questi controlli, realizzati con strumenti tecnologici più o meno avanzati, porterà a mettere in discussione la sostenibilità del sistema Schengen.

5.12 Il Comitato desidera ribadire la necessità di un'apertura alla società civile, a tutti i livelli e in tutte le operazioni. Il CESE ricorda che il ruolo della società civile e dei cittadini è stato fondamentale nello scongiurare una situazione ben più difficile sul piano umanitario, sia nelle acque territoriali degli Stati membri che sul loro territorio. Il Comitato ritiene che sia prioritario offrire sostegno alla società civile, che si sforza di fornire un aiuto in situazioni estreme pur avendo a disposizione pochissime risorse.

Bruxelles, 25 maggio 2016.

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
